Allegato "G " al n. 45247/24102 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Delegazioni

1.1 È costituita, a seguito della trasformazione della Associazione "ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA", la

"FONDAZIONE iBVA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE",

con sede in Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

1.2 La Fondazione è un Ente Filantropico del Terzo Settore, regolata dalle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e residualmente dalle disposizioni del Codice Civile, Libro I.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Finalità, Scopi di Interesse Generale ed Attività conseguenti

2.1 – La Fondazione persegue finalità di beneficenza, volontariato, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti delle comunità locali e dei terzi, delle attività istituzionali di interesse generale elencate.

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività di beneficenza sia diretta che indiretta per il tramite di altri enti senza scopo di lucro, nonché dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, educativa e formativa in particolare modo, ma non esclusivamente, nei confronti dei minori, di soggetti in difficoltà, di emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza, anziani, portatori di handicap, invalidi, stranieri non abbienti, senza fissa dimora, portatori di patologie sanitarie e/o psichiatriche, tossicodipendenti ed in genere di persone socialmente fragili ed emarginate e dei soggetti in svantaggio sociale.

Tale scopo è da perseguire anche attraverso attività da svolgersi anche in rete o in "partnership", anche attraverso la rete dei servizi sociali e contribuendo alla coesione sociale, realizzando attività e progetti che rispondano ai bisogni di tali soggetti.

2.2 - Le attività istituzionali di interesse generale perseguite sono quindi le seguenti:

a) Beneficienza diretta, anche tramite cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i., anche attraverso la gestione di mercati solidali di distribuzione gratuita di prodotti alimentari nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

b) Beneficienza indiretta, nei settori richiamati dalla presenti attività istituzionali di interesse generale, anche per il tramite di altri enti senza scopo di lucro;

c) Attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale (art. 1, comma 1, Legge n. 166/2016);

d) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi;

e) Interventi e servizi sociali ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m.i., nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e di seguito sottoscritto.

Enrico Adriano Ferdo

L'ufficiale rogante

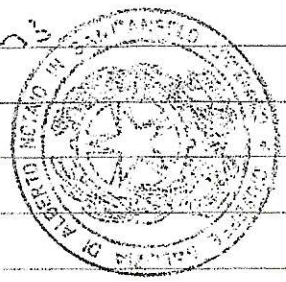

1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e s.m.i.;
f) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
h) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
i) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in qualunque condizione di svantaggio sociale o socio-economico;
l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività operative:
a) sostegno alle persone ed ai nuclei familiari in situazioni di fragilità attraverso l'orientamento l'accompagnamento continuativo ai servizi del pubblico e del privato sociale sui temi, a titolo esemplificativo e non esaustivo del lavoro, della salute, della scuola, dell'educazione e dell'abitare;
b) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio assistenziali ed educative anche a carattere continuativo, residenziale o semiresidenziale a favore di minori e/o soggetti svantaggiati come sopra indicati ;
c) la stipula di convenzioni con istituti, enti pubblici e privati aventi per oggetto interventi a carattere socio assistenziale - sanitario - educativo e terapeutico - riabilitativo, di cura e reinserimento di minori, soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti o comunque svantaggiati;
d) l'organizzazione di corsi professionali intesi a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento lavorativo, ivi compresi corsi gratuiti di lingua italiana; detti corsi potranno essere di iniziativa propria o in convenzione con enti pubblici, privati e sociali;
e) la gestione di comunità residenziali e semi-residenziali anche a carattere familiare e servizi socio assistenziali ed educativi, per minori ed adolescenti;
f) la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura;
g) la gestione di attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed alla accoglienza delle minori e delle persone svantaggiate;
h) l'erogazione di borse di studio per percorsi di studio di ogni ordine e grado, nessuno escluso, a favore di soggetti appartenenti a categorie verso le quali prioritariamente si rivolgono le attività associative;
i) la gestione di uno o più "social market" che prevedano l'erogazione di beni gratuiti per soggetti indigenti verso i quali è rivolta l'attività associativa;
j) la gestione di uno o più sportelli di orientamento e formazione al lavoro che prevedano l'erogazione di beni gratuiti per soggetti indigenti e svantaggiati verso i quali è rivolta l'attività associativa;
k) la gestione di uno o più sportelli di assistenza legale e fiscale gratuita nei

confronti di soggetti indigenti e svantaggiati verso i quali è rivolta l'attività associativa, anche per il tramite di professionisti che possano svolgere tali attività professionali in conformità alla legislazione vigente in Italia;
l) effettuare iniziative ed attività culturali, convegni, seminari;
m) erogare ed organizzare corsi di formazione professionale ed extra-professionale, anche in "partnership" ed in convenzione con altri Enti, pubblici e privati, anche accreditati;
n) gestire alloggi sociali ed appartamenti in gratuità per l'emergenza abitativa e in RST tramite convenzione con Enti pubblici e "partnership" con enti privati.
La Fondazione potrà inoltre:
- partecipare a bandi, trattative private, gare e iniziative simili sia di Enti privati che di Enti pubblici per il recupero di fondi da destinare a progetti,
- co-progettare, co-programmare e stipulare convenzioni con Enti pubblici,
- avvalersi della collaborazione di professionalità nonché di ricercatori, anche stranieri, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze e dibattiti, e/o attraverso l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca, raccogliendo e pubblicando i risultati;
- attuare iniziative per la promozione e la formazione del volontariato;
- promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito delle proprie attività di interesse generale;
- promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri ed aderire e/o associarsi e creare "partnership" e/o rapporti strutturali con altre associazioni, fondazioni ed enti privati del terzo settore e comunque non lucrativi che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale della Fondazione;
- partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, altri enti privati del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale della Fondazione e/o associarsi a queste; la Fondazione può quindi assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti e società non lucrative, associazioni, fondazioni od enti di qualsiasi natura giuridica non lucrativa finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle finalità istituzionali di interesse generale in ogni loro espressione e vi può concorrere con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- sovvenzionare qualsiasi ente del terzo settore, associazione, istituzione non lucrativa o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire di quello della Fondazione;
- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, società al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle attività di interesse generale della Fondazione;
- gestire o far gestire, acquistare, vendere, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare, qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, ai fini delle attività istituzionali di interesse generale della Fondazione.
La Fondazione intende creare occasioni di integrazione sociale rivolte a persone provenienti da flussi migratori, anche minori ed adolescenti. I servizi descritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso tutti i

luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti migranti, quali, a titolo esemplificato e non esaustivo: centri minori, case famiglia, ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanze.
La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività economiche direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, in conformità alla legislazione civilistica e fiscale vigente.
2.4 - La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale anche dell'apporto delle attività prestate di volontari in forma libera e gratuita.
2.5 - La Fondazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività istituzionali di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
2.6 - La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altri Enti privati, anche appartenenti al terzo settore.

Articolo 3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni apportati in sede di trasformazione dal fondatore Associazione "ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA",
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici non attribuiti a incremento del patrimonio;
- da contributi di qualsiasi forma concessi da fondatori, promotori e partecipanti;
- dai beni raccolti a seguito di attività di raccolta fondi ed assimilate ai sensi dell'art. 7 CTS;
- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

3.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3.3 In coerenza con la natura di Ente Filantropico, la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, l'erogazione di beni e più in generale l'attività di utilizzo del patrimonio è informata al principio della utilità sociale declinato secondo le indicazioni provenienti dai Fondatori così come praticate ed intese dall'Ente secondo le concrete esigenze via via riscontrate.

Articolo 4 Esercizio finanziario

4.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno
4.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Entro il 31 di ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato dei Fondatori la bozza del bilancio preventivo; il Comitato dei Fondatori può formulare osservazioni, in mancanza delle quali il bilancio si intende ratificato trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
4.3 Per la redazione del bilancio, del bilancio sociale e per la modalità di tenuta della contabilità si osservano le regole dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
4.4 La Fondazione, nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro, si inibisce la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato dei Fondatori;
- l'Organo di controllo e di revisione.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, ad eccezione del Direttore Generale e dell'Organo di controllo e di revisione.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione.
Esso è composto da un numero variabile di componenti da cinque a undici, tutti nominati dal Comitato dei Fondatori.
6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque esercizi, sino cioè fino alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.
6.3 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente il Comitato dei Fondatori.
6.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il compimento di atti che comportano disposizione a qualunque titolo di beni immobili richiede necessariamente il parere favorevole vincolante del Comitato dei Fondatori.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a. predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle

linee guida e di indirizzo predisposte dal Comitato dei Fondatori;
b. predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione
c. individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
d. predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale; bozza del bilancio preventivo dovrà essere trasmessa al Comitato dei Fondatori almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione, affinché il Comitato dei Fondatori possa prenderne visione e verificare che sia in linea con le linee guida e d'indirizzo della Fondazione;
f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
g. deliberare in merito alla disposizione del patrimonio immobiliare; questa deliberazione deve essere ratificata dal Comitato dei Fondatori;
h. deliberare eventuali modifiche statutarie che devono essere ratificate dal Comitato dei Fondatori;
i. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio che deve essere ratificato dal Comitato dei Fondatori;
l. nominare il Direttore Generale;
m. nominare al proprio interno Amministratori Delegati per il componimento di attività determinate.
6.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno (per consentire quantomeno l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché del bilancio sociale) su iniziativa del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano, ovvero su richiesta proveniente da un terzo dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non che deve avvenire con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (all'indirizzo dallo stesso comunicato) e deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio
6.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera in ogni caso con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 7 - Presidente della Fondazione

7.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Fondatori fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

7.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 8 - Direttore Generale

8.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio organico, fra persone di comprovate qualità e competenze in relazione all'attività della Fondazione, e deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i poteri e le facoltà che in base a questo Statuto spettano al Direttore Generale devono essere dal medesimo esercitate nell'interesse della Fondazione in quanto e nella misura in cui sono affidate al medesimo dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 Su indirizzo del Presidente, il Direttore Generale istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Direttore Generale è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In particolare:

a) rappresenta la Fondazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio;

b) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con vincolo di bilancio, l'attività della Fondazione, destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnategli;

c) partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

d) è responsabile dell'amministrazione dei fondi affidatigli e ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;

e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

f) decide sulla disposizione e l'assunzione del personale a tempo determinato, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro; sottoscrive per conto della Fondazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni; esercita per conto della Fondazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;

g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;

h) può conferire delega a terzi per singoli atti di sua competenza.

Articolo 9 - Comitato dei Fondatori

9.1 Il Comitato dei Fondatori è formato inizialmente dalle persone indicate

dall'Ente fondatore, Associazione "ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA", e poi da coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e non fanno più parte del Consiglio di Amministrazione, nonché dalle persone successivamente cooptate dal Comitato medesimo con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dei suoi componenti.
Tutti i componenti restano in carica fino al compimento dell'ottantesimo anno di età, salvo morte, recesso, o sopravvenuta incapacità.
Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno per determinare e verificare le linee guida e di indirizzo della Fondazione.
Può eleggere nel suo seno un Presidente.
Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita a chi presiede l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Comitato dei Fondatori.
9.2 Il Comitato dei Fondatori è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.
Al medesimo spettano le seguenti competenze:
a) determinare le linee guida e d'indirizzo della Fondazione alle quali si conformerà il Consiglio di Amministrazione;
b) nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione, nonché i membri dell'Organo di controllo e di revisione;
c) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo di beni immobili;
d) prendere visione, nei termini di cui all'articolo 6.5 lettera e), della bozza del bilancio preventivo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, suggerendo eventuali modifiche, con facoltà di proporre modifiche o rettifiche qualora lo stesso non sia in linea con le linee guida e d'indirizzo della Fondazione; in caso di mancato recepimento o disaccordo sulle modifiche richieste, il Comitato dei Fondatori deciderà in merito alle azioni da intraprendere, che potranno comportare anche la revoca del Consiglio di Amministrazione;
e) ratificare le deliberazioni di modifica di statuto e quelle che determinano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
f) ratificare, quando richiesto, le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo della Fondazione "CAUSA PIA GAETANO DE MAGISTRIS" aventi per oggetto il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo di beni immobili;
g) ratificare, quando richiesto, le deliberazioni assunte dall'organo

amministrativo della Fondazione "CAUSA PIA GAETANO DE MAGISTRIS" aventi ad oggetto la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente stesso.
9.3 Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Alle riunioni del Comitato può essere inviato a partecipare, con funzioni informative e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9.4 La posizione di membro del Comitato dei Fondatori è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Requisiti di onorabilità

10.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
10.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

Articolo 11 - Organo di controllo e revisione

11.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Comitato dei Fondatori. L'Organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; in tal caso, almeno due componenti effettivi ed uno supplente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
11.2 Esso resta in carica, per tre esercizi, cioè fino alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.
11.3 L'Organo di controllo è nominato dal Comitato dei Fondatori, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alla Legge.
11.4 I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
11.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti delibera a maggioranza dei presenti. L'organo di controllo si riunisce trimestralmente.
Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita a chi presiede l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di controllo.
11.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
11.7 All'Organo di controllo può essere affidata la revisione dei conti qualora non vi sia un revisore.
11.8 I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto ad un compenso determinato da chi lo nomina.

Articolo 12 - Scioglimento

12.1 In caso di scioglimento della Fondazione, che deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dal Comitato dei Fondatori, verrà nominato l'Organo di liquidazione, in forma collegiale o monocratica, e verranno indicate le modalità di gestione della liquidazione.
12.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 CTS.

Articolo 13 - Clausola di rinvio

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to GEROLAMO CACCIA DOMINIONI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale